



# **COMUNE DI BREGANZE**

**PROVINCIA DI VICENZA**

---

## **REGOLAMENTO**

### **PER L'APPLICAZIONE DELL'**

### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ**

### **E PER L'EFFETTUAZIONE DEL**

### **SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Art. 3 del D.Lgs. n° 507/1993

**APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 40 DEL 28.06.1996**

**ALLEGATO TARIFFARIO SUB B) PER L'ANNO 2006 APPROVATO CON  
DELIBERA DI G.C. N. 3 DEL 10.01.2006**

## SOMMARIO

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag.	3
Art. 2	Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe	pag.	3
Art. 3	Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari	pag.	3
Art. 4	Piano generale degli impianti	pag.	3
Art. 5	Mezzi pubblicitari	pag.	4
Art. 6	Materiale pubblicitario abusivo	pag.	4
Art. 7	Impianti privati per affissioni dirette	pag.	4
Art. 8	Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari	pag.	5
Art. 9	Limitazioni e divieti	pag.	5
Art. 10	Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali	pag.	5

### CAPO II

#### IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Art. 11	Oggetto	pag.	6
Art. 12	Soggetto passivo	pag.	6
Art. 13	Modalità di applicazione dell'imposta	pag.	6
Art. 14	Tariffe	pag.	6
Art. 15	Dichiarazione	pag.	7
Art. 16	Pagamento dell'imposta	pag.	7
Art. 17	Rimborsi	pag.	7
Art. 18	Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta	pag.	8
Art. 19	Riduzioni dell'imposta	pag.	8
Art. 20	Esenzioni dall'imposta	pag.	8

### CAPO III

#### SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 21	Oggetto	pag.	8
Art. 22	Superficie degli impianti	pag.	8
Art. 23	Diritto sulle pubbliche affissioni	pag.	8
Art. 24	Modalità delle pubbliche affissioni	pag.	9
Art. 25	Riduzioni del diritto	pag.	9
Art. 26	Esenzione dal diritto	pag.	9
Art. 27	Spazi privati per le affissioni	pag.	9

Art. 28 Pagamento del diritto pag. 10

**CAPO IV  
DISPOSIZIONI COMUNI**

Art. 29 Norme finali pag. 10

Art. 30 Entrata in vigore pag. 10

**ALLEGATO A)  
Tipologie e quantità degli impianti**

pag. 11

**VERBALE COMMISSIONE**

pag. 12

**ALLEGATO B)  
Tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità  
(art. 11 del Regolamento)**

pag. 14

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1 - 37 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n° 507 (d'ora in poi chiamato Decreto, D.Lgs. o Legge) e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 2**  
**Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe**

1. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto questo Comune, con popolazione residente di n. 7.307 abitanti al 31 dicembre 1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato di classe V<sup>^</sup>.

**Art. 3**  
**Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari**

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. le tipologie e quantità degli impianti di proprietà comunale sono quelli di cui all'allegato A del presente Regolamento; la superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni è così ripartita:
  - a) 10% destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque prive di rilevanza economica;
  - b) 80% destinati ad affissioni di natura commerciale;
  - c) 10% da attribuire a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico esercizio, per affissioni dirette.

**Art. 4**  
**Piano generale degli impianti**

1. In esecuzione del disposto del terzo comma dell'art. 3 del D.Lgs. la Giunta comunale approva il piano generale degli impianti sentito preventivo parere della Commissione Edilizia;
2. La Giunta stessa, almeno ogni 2 anni, verifica lo stato di attuazione del Piano e provvede ai necessari aggiornamenti.
3. Il piano deve essere realizzato nel rispetto dei seguenti criteri:
  - utilizzazione, per quanto possibile, degli impianti esistenti;
  - rispetto e tutela dei beni di interesse artistico e delle bellezze naturali;
  - salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale nel rispetto dell'art. 23 del Codice della Strada;
  - analisi delle esigenze effettive degli operatori commerciali sulla scorta del pregresso andamento della richiesta di pubblicità e pubbliche affissioni e sulla base del prevedibile incremento della domanda;
  - individuazione della quantità di superficie da destinare alle pubbliche affissioni in maniera proporzionale al numero di abitanti di quella area o delimitazione di sezione elettorale.

**Art. 5**

## **Mezzi pubblicitari**

1. La definizione di "mezzo pubblicitario" è quella indicata nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e comunque ricomprende qualsiasi mezzo utilizzato per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni.
2. Sono assimilabili ai "palloncini frenati" di cui al comma 3 dell'art. 15 del Decreto, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti di gas leggero o simile, siano sospesi in aria.  
In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del Decreto.
3. Con riferimento alla "pubblicità sonora" di cui al comma 5, art. 15 del Decreto per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

## **Art. 6 Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dagli stessi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono, altresì, considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state ommesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. Le pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al successivo comma 5, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine di 15 giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con ordinanza del Sindaco e addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
6. La pretesa tributaria del Comune si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.

## **Art. 7 Impianti privati per affissioni dirette**

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 3, nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'art. 4, la Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre

condizioni necessarie per un corretto rapporto (ad Es. spese, modalità e tempi di installazione; manutenzione; responsabilità per eventuali danni; rinnovo e revoca della concessione e simili).

### **Art. 8**

#### **Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari**

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

2. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquistata apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.
3. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della Legge 7.08.1990, n° 241.

### **Art. 9**

#### **Limitazioni e divieti**

1. Ai sensi dell'art. 23 del Codice della strada dell'art. 59 del suo Regolamento di esecuzione la pubblicità sonora è vietata nelle seguenti fasce orarie:
  - dalle ore 13 alle ore 15
  - dalle ore 22 alle ore 8 del giorno successivo.
2. E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora nella zona delle case di Riposo e, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli Istituti scolastici.
3. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli
4. La pubblicità fatta mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze e consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.
5. Ulteriori limitazioni o deroghe potranno essere introdotte con apposita, motivata ordinanza del Sindaco per eccezionali e straordinari motivi di interesse pubblico.

### **Art. 10**

#### **Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali**

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corre-sponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

## **CAPO II**

### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ**

#### **Art. 11** **Oggetto**

1. L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### **Art. 12** **Soggetto passivo**

1. E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### **Art. 13** **Modalità di applicazione dell'imposta**

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari poli facciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.
6. Non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo ad un altro del mezzo pubblicitario già tassato.

#### **Art. 14** **Tariffe**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge all' art. 7, comma 7°, e artt. 12, 13, 14, 15 e con delibere comunali e costituiscono allegato B) al presente regolamento.
2. Ai sensi del comma 6°, art. 7, del Decreto, le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

## **Art. 15 Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 12 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o dal tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo di gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

## **Art. 16 Pagamento dell'imposta**

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli art. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

## **Art. 17 Rimborsi**

1. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

## **Art. 18 Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta**



1. Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del D.Lgs.

#### **Art. 19**

#### **Riduzioni dell'imposta**

1. La tariffa dell'imposta è **ridotta alla metà** nei casi indicati all'art. 16 del Decreto. Ai fini di verificare la mancanza di "scopo di lucro" di cui alla lettera a) del suddetto articolo, il funzionario responsabile dell'imposta potrà chiedere al comitato, associazione, fondazione o altro ente, l'esibizione dello statuto o altro documento comprovante lo scopo sociale.

#### **Art. 20**

#### **Esenzioni dall'imposta**

1. Le **esenzioni dall'imposta sono quelle previste dall'art. 17 del Decreto**. A chiarimento applicativo di suddetto articolo di legge, non rientrano nel concetto di pubblicità i cartelli che, seppur esposti al pubblico, non presentano alcun contenuto o richiamo pubblicitario diretto o indiretto, ma si limitano a mere comunicazioni, ancorché contengano la indicazione dell'impresa che effettua tale comunicazioni, quali gli avvisi di fermata degli autobus di linea, i cartelli SIP, quelli per lavori stradali ed edili, quelli di singoli privati per indicare divieti di accesso o di circolazione, ecc...

### **CAPO III**

### **SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Art. 21**

#### **Oggetto**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

#### **Art. 22**

#### **Superficie degli impianti**

1. Il Comune di Breganze, con popolazione al 31.12.1991 di n° 7307 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie di almeno mq. 90 (12 ogni mille abitanti). A tale proposito la superficie complessiva degli impianti oggi installati risulta rispondente alle attuali esigenze effettive di necessità, avendo superficie complessiva rispondente ai parametri minimi di legge.

#### **Art. 23**

#### **Diritto sulle pubbliche affissioni**

1. Gli artt. 19, 20 e 21 del Decreto stabiliscono la misura del diritto sulle pubbliche affissioni nonché le riduzioni ed esenzioni.

#### **Art. 24**

## **Modalità delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate con le modalità previste dall'art. 22 del Decreto e nel rispetto della ripartizione delle superfici di cui all'art. 3 del Presente Regolamento.

### **Art. 25 Riduzioni del diritto**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni **è ridotta della metà**:
  - a) per manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 597/93;
  - b) **per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro**;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, **con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali**;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.

### **Art. 26 Esenzione dal diritto**

1. Sono **esenti** dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le **attività istituzionali del comune** da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

### **Art. 27 Spazi privati per le affissioni**

1. Gli eventuali spazi attribuiti ai privati di cui all'art. 3, 3° comma, del Decreto come individuati dall'art. 3, lettera c), del presente Regolamento dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale e culturale già previste negli spazi affissionistici pubblici.
2. Gli spazi privati verranno assegnati su richiesta delle ditte seguendo l'ordine di presentazione e nei limiti della congruità della richiesta stessa.
3. In ogni caso lo stesso soggetto privato non potrà possedere più del 50% degli spazi privati destinati ad affissioni.
4. Gli spazi sono assegnati con delibera di Giunta che approva anche il relativo disciplinare.

**Art. 28**  
**Pagamento del diritto**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.
2. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

**CAPO IV**  
**DISPOSIZIONI COMUNI**

**Art. 29**  
**Norme finali**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo.
2. Viene abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera del Consiglio comunale

**Art. 30**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8.06.1990, n° 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore l'1.01.1997 ai sensi dell'art. 3 del Decreto.
2. Le disposizioni del Capo I del D.Lgs. si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1996.-

## **Allegato A)**

al Regolamento Imposta Comunale Pubblicità

### **TIPOLOGIE QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI**

#### **TIPOLOGIE**

Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'art. 2 del Regolamento, nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune od il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- standardi (mono o bifacciali) della misura di 20x140 e 140x 200;
- tabelle misura 70x100;
- poster misura 6x3 (mono o bifacciali);

Le caratteristiche tecniche degli stessi (colore, formato, etc...) saranno determinate.

#### **QUANTITÀ**

Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle attuali esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, avendo superficie complessiva rispondente ai parametri minimi di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 del D. Lgs. 507/93, parametri così determinati:

- n. abitanti 7.500 diviso per mille per 12 metri quadrati = 90 mq., ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n° 507.

La ripartizione degli stessi è determinata secondo quanto stabilito all'art. 3 del presente Regolamento.

## COMMISSIONE STATUTO REGOLAMENTI

Verbale n. 3

Addì 23 (ventitre) ottobre millenovecentonovantacinque, a seguito lettera invito prot. 12214 del 17.10.1995, si é riunita la Comm.ne statuto e regolamenti.

Sono presenti: Crivellaro prof.Francesco (Sindaco-Presidente), Maculan Gaetano, Pozzan Fausto.

Sono assenti: Corradin Paola, Galvan Antonio e Cristofori Sergio.

E' altresì presente la Sig.ra Nicolli Natalina, (Responsabile del Settore Finanza e Tributi del Comune) invitata dal Sindaco, oltre a Sartori Dionisio (Responsabile Settore Affari Generali del Comune) con compiti di segretario verbalizzante.

Vengono dapprima definite e chiarite alcune questioni lasciate in sospeso nella seduta del 9 c.m. circa il Regolamento spazi ed occupazioni aree pubbliche.

Sindaco: Definito quanto sopra passiamo all'esame della bozza di "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n° 507/1993 su di uno schema già adottato ed esecutivo di un'altro Comune.

Lo spazio decisionale anche per questo regolamento è molto ridotto e lo si noterà anche dal fatto che il testo ricalca molto pedissequamente il D.Lgs. 507/93.

Dall'esame degli articoli risultano le seguenti proposte:

Art. 3: Esiste una mappatura degli spazi molto vecchia si sta vagliando la nuova proposta da allegare.

Alla lettera a) va indicato 10% anziché 5%;

Alla lettera b) va indicato 80% anziché 85%;

Alla lettera c) rimane confermato 10%

Art. 6 comma 1° - 5<sup>a</sup> riga - dopo fuori aggiungere "degli spazi";

Art. 8 Togliere tutta l'ultima riga.

Dopo l'art. 10 dello schema vanno aggiunti gli artt. 10, 11 e 12 della bozza "Maggioli" che prenderanno rispettivamente la seguente numerazione 11, 12 e 13

Art. 13 (nuovo) aggiungere il seguente 6° comma:

"Non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo ad un altro del mezzo pubblicitario già tassato."

Art. 14 (ex 12) da aggiungere alla fine del comma 1° - "e con delibere comunali".

Dopo l'art. 12 dello schema che ha preso il n° 14 vengono aggiunti gli artt. 15, 16 e 17 della bozza "Maggioli" che conservano anche il loro numero.

Art. 22 (ex 18) alla seconda riga dopo la parola superficie va aggiunto " di almeno mq."

Dopo l'art. 23 (ex 19) vanno aggiunti i nn. 24 e 25 della bozza "Maggioli" che conservano anche il loro rispettivo numero.

Fatto, letto e sottoscritto.-

## **Allegato B)**

al Regolamento Imposta Comunale Pubblicità<sup>1</sup>

### **TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ**

#### **PUBBLICITÀ ORDINARIA**

1. Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe:

- per ogni metro quadrato e per anno solare:	€ 13,00
- per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese e frazione, una tariffa pari ad un decimo:	€ 1,30

2. Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto a), per ogni metro quadrato di superficie - tariffa base maggiorata del 100%:

- per ogni metro quadrato e per anno solare:	€ 26,00
- per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo:	€ 2,60

#### **PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI**

1. Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare:

- per ogni metro quadrato e per anno solare:	€ 13,00
--	---------

3. Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ogni anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	€ 90,00
- per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	€ 60,00
- per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	€ 30,00

<sup>1</sup> Allegato sub A) alla proposta di delibera di G.C. n. 4 del 10/01/2006, approvato con delibera di G.C. n. 3 del 10/01/2006.

## **PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI**

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi:

- per ogni metro quadrato e per anno solare:	€ 40,00
- per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo:	€ 4,00

## **PUBBLICITÀ CON PROIEZIONI**

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, la tariffa dell'imposta, indipendentemente dal numero di messaggi e della superficie adibita alla proiezione, è pari a € 2,50 al giorno per i primi 30 giorni.

- Dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di:	€ 1,20
---	--------

## **PUBBLICITÀ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI**

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione:

- per ogni metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a	€ 13,00
--	---------

## **PUBBLICITÀ CON AEROMOBILI**

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:	€ 60,00
--	---------

## **PUBBLICITÀ CON PALLONI FRENATI E SIMILI**

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:	€ 30,00
---	---------



### **PUBBLICITÀ VARIA**

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:	€ 2,50
--	--------

### **PUBBLICITÀ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI**

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:	€ 7,50
---	--------

### **INSEGNE PUBBLICITARIE: con superficie complessiva fino a 5 mq.: ESENTI**

Restano confermate, ove non variate, tutte le altre **condizioni tariffarie** contenute nel regolamento per l'applicazione dell'imposta approvato con delibera di C.C. n. 40 del 28.06.1996

## DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

### MISURA DEL DIRITTO

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1. Per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:

- per i primi dieci giorni	€ 1,20
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 0,35

### AFFISSIONI D'URGENZA

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 30,00 per ogni commissione.

Restano confermate, ove non variate, tutte le altre **condizioni tariffarie** contenute nel regolamento per l'applicazione dell'imposta approvato con delibera di C.C. n. 40 del 28.06.1996.